

Gli Ermellini: non c'è responsabilità amministrativa per illeciti con fini estranei alla società

Infortuni, effetti 231 non scontati

Sanzioni solo se il reato è commesso nell'interesse dell'ente

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE
E GIULIA MARIA MENTASTI

Responsabilità 231 per infortuni sul lavoro coi paletti: è quanto emerge dalla sentenza della quarta sezione penale della Cassazione n. 51455 del 28 dicembre 2023, con cui si è chiarito che perché sussista la responsabilità amministrativa da reato dell'ente non basta la relazione funzionale tra la persona fisica imputata e la società, essendo necessaria altresì una relazione c.d. teleologica tra reato ed ente, ricorrente quando il primo è stato commesso nell'interesse del secondo o questo ne ha tratto vantaggio. La Suprema Corte ha così escluso che possa essere attribuito alla società un reato commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa, e che possa rimproverarsi alla società l'omissione di cautele il cui approntamento compete al solo datore di lavoro, e ha così annullato una sentenza in cui erano evocati obblighi facenti capo a quest'ultimo invece che profili di colpa propri della società accusata.

Il caso. Nel caso in esame, in un procedimento penale per l'infortunio mortale occorso a un dipendente di una società nell'ambito dello svolgimento di un contratto di appalto, la Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna del datore di lavoro di una Srl per il reato di omicidio colposo, e della società per il relativo illecito amministrativo di cui all'art. 27-septies d.lgs. 231/2001. I giudici di merito avevano in particolare rimproverato al datore di lavoro di non aver delegato ad alcuno le funzioni di addetto alla materia antinfortunistica e responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro; di non aver curato l'organizzazione del lavoro dei suoi dipendenti; e di aver omesso ogni controllo per il rispetto delle norme a tutela della loro incolumità. Inoltre, seppur la società avesse adottato i documenti previsti per la prevenzione dei rischi e indicato i soggetti responsabili della loro attuazione, avevano ritenuto l'ente responsabile dell'illecito di cui al d.lgs. n. 231/2001, con l'accusa di avere in concreto dato una struttura gestionale e organizzativa inadeguata rispetto agli obiettivi previsti da quei documenti.

La difesa dell'ente. Soffermandosi ora sul ricorso

Infortuni e responsabilità 231	
La colpa di organizzazione	<p>Come chiarito da Cass. pen. n. 51455/2023, la responsabilità da reato delle persone giuridiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si fonda sulla colpa di organizzazione derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati • non può invece basarsi sull'omissione di cautele il cui approntamento compete al solo datore di lavoro
Il collegamento c.d. teleologico	<p>Come altresì affermato da Cass. pen. n. 51455/2023, per la responsabilità 231:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è necessaria una relazione funzionale corrente tra reo ed ente ed altresì una relazione c.d. teleologica tra reato ed ente, ricorrente quando il primo è stato commesso nell'interesse del secondo o questo ne ha tratto vantaggio • non è sufficiente il mero rapporto di immedesimazione organica, non potendosi attribuire alla società un reato commesso da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa

proposto dall'ente, si rilevava come la decisione avesse affermato la sussistenza di una colpa di organizzazione della società in ragione del solo asserito interesse della stessa a ridurre i costi. In definitiva, per la ricorrente, la decisione aveva addossato all'ente una colpa di organizzazione in maniera immotivata, posto che la Srl si era dotata della documentazione attestante l'avvenuta valutazione dei rischi, aveva fornito ai lavoratori i prescritti dispositivi di protezione individuale, aveva ritualmente predisposto il POS (ovvero il piano operativo di sicurezza), in cui risultavano indicate le tutele da adottare e aveva previamente e correttamente designato il preposto al cantiere, deputato alla concreta gestione del rischio.

La colpa di organizzazione. Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso e nel ritenere fondato, la Suprema Corte ha ricordato come la responsabilità da reato delle persone giuridiche si fonda sulla colpa di organizzazione, dovendo quest'ultima intendersi come il rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli (cfr. Cass. pen., S.U., n. 38343/2014 e Sez. V, n. 29538/2019). La Cassazione si è dichiarata

concorde con la ricostruzione che vuole l'illecito dell'ente essere costituito da una fattispecie complessa, della quale il reato presupposto è uno degli elementi essenziali (Cass. pen., Sez. VI, n. 2251/2010 e n. 28299/2016); e ciò che fa di esso un illecito proprio dell'ente è l'ulteriore elemento essenziale rappresentato dalla colpa di organizzazione (in tal senso anche Cass. pen., Sez. VI, n. 23401/2022). Del pari, la Suprema Corte ha voluto ribadire che la mancata adozione o l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001 e all'art. 30 d.lgs. 81/2008 non è un elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma una circostanza atta a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione; e che il verificarsi del reato non implica di per sé l'inidoneità o l'inefficace attuazione del modello organizzativo adottato dall'ente.

Responsabilità dell'ente e del datore. Ciò detto, gli Ermellini hanno anche precisato che il modello organizzativo non coincide con il sistema di gestione della sicurezza del lavoro incentrato sul documento di valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 81/2008; infatti, mentre questo individua i rischi implicati dalle attività lavorative e determina le misure atte a eliminarli o ridurli, il modello 231 è strumento di governo del rischio di commissione di reati da parte di taluno dei soggetti previsti dal decreto. Con specifico riguardo alla

materia della sicurezza, il modello non si riduce al DVR (o al POS), ma configura un sistema aziendale preordinato, tra l'altro, al corretto adempimento delle attività di valutazione del rischio. In altre parole, esso delinea l'infrastruttura che permette il corretto assolvimento dei doveri prevenzionistici, discendenti dalla normativa di settore e dalla stessa valutazione dei rischi. Date simili premesse, la Cassazione ha concluso che edificare la responsabilità dell'ente su condotte che sono riferibili, in astratto prima ancora che in concreto, esclusivamente alla persona fisica, rimproverando la società per l'omissione di cautele il cui approntamento compete al solo datore di lavoro, come fatto dai giudici di merito, rappresenta un errore giuridico.

Il collegamento c.d. teleologico. Il medesimo errore prospettico era emerso laddove la Corte di appello aveva trattato dell'interesse dell'ente. Come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la fattispecie dell'illecito dell'ente presuppone una relazione funzionale corrente tra reo ed ente ed altresì una relazione finalistica tra reato ed ente, ricorrente quando il primo è stato commesso nell'interesse del secondo o questo ne ha tratto vantaggio. Ciò è richiesto perché il legislatore nazionale ha ritenuto non sufficiente il mero rapporto di immedesimazione organica; con la previsione del collegamento c.d. teleologico, ha escluso che possa essere attribuito alla società un reato

commesso sì da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questa (e, in ipotesi, persino in contrasto con quest'ultimi). L'interesse va inteso come allusivo alla finalità che muove il reo e non alla oggettiva attitudine del reato di concretizzare un'utilità per l'ente. Ciò diversamente dal vantaggio, che è proprio l'utilità che l'ente ricava dal reato commesso. Al contrario, nella vicenda in esame, la Corte distrettuale aveva parlato di interesse economico perseguito dalla società nel ridurre l'impegno di spesa, mostrando un ennesimo errore interpretativo.

La decisione della Suprema Corte. La Corte di appello non si era soffermata nemmeno sull'adozione, evidenziata dalla difesa, del modello organizzativo, nono-

La responsabilità da reato delle persone giuridiche si fonda sulla colpa di organizzazione: il rimprovero derivante da inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare cautele

stante la decisività della circostanza ai fini di una ipotetica esclusione di responsabilità dell'ente; e sostenendo che, ove pure fosse stato adottato un simile modello, ciò non sarebbe valso ad escludere tale responsabilità in quanto le modalità esecutive del contratto di appalto non rispettavano i profili di sicurezza sul lavoro. Una motivazione erronea, in quanto, pur riconoscendo che la società aveva adottato tutti i documenti previsti per legge ai fini della prevenzione del rischio, faceva discendere l'inidoneità del modello dalle condizioni di lavoro registrate sul cantiere, dalle misure adottate in concreto per il controllo dell'applicazione delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza e dalle scelte di organizzazione del lavoro effettivamente adottate dalla società: ancora una volta obblighi facenti capo al datore di lavoro invece che profili di colpa della società incolpata. La Cassazione ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.